

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

598° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 29 MARZO 1983

I N D I C E**Commissioni permanenti e Giunte**

5 ^a - Bilancio	Pag.	4
6 ^a - Finanze e tesoro	»	7
7 ^a - Istruzione	»	9
12 ^a - Igiene e sanità	»	11
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari	»	3

Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo

Servizi di informazione e segreto di Stato	Pag.	14
--	------	----

Sottocommissioni permanenti

Giunta per gli affari delle Comunità europee - Pareri	Pag.	15
---	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	17
------------------------	------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 29 MARZO 1983

Presidenza del Presidente
VENANZI

La seduta inizia alle ore 16,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente sottopone all'attenzione della Giunta una serie di appunti sulla materia delle incompatibilità parlamentari, preparati, per suo incarico, dall'ufficio di segreteria della Giunta stessa, nonché una bozza, da lui predisposta — che intende costituire una base di discussione per tutti i membri della Giunta, in modo da recepirne ogni possibile contributo — mirante, da un lato, ad impostare una sorta di « testo unico » della normativa vigente in materia e, dall'altro, a

chiarire alcuni degli aspetti problematici emergenti dalla interpretazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60, integrandone le previsioni.

VERIFICA DEI POTERI

Il Presidente, dopo aver richiamato brevemente i termini della discussione già svoltasi in Giunta il 28 luglio 1982, propone uno schema di delibera, volta a stabilire l'incompatibilità tra il mandato parlamentare e la carica di Presidente o membro del comitato di gestione delle Unità sanitarie locali.

Sulla proposta del Presidente si apre una ampia discussione, nella quale intervengono i senatori Murmura, Manente Comunale, Graziani, Di Lembo, Carollo, Accili e Riccardelli. La Giunta quindi, all'unanimità, approva lo schema di delibera così come proposto dal Presidente.

La seduta termina alle ore 17,35.

BILANCIO (5°)

MARTEDÌ 29 MARZO 1983

Presidenza del Presidente
DE VITO

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Falcucci ed i sottosegretari di Stato per le partecipazioni statali Giacometti e per il tesoro Santuz.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT** » (2202), d'iniziativa dei deputati Dal Maso ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio; richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Il presidente De Vito avverte che per il concomitante svolgimento in Assemblea di votazioni sul disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla finanza locale per il 1983, è necessario rinviare al pomeriggio, alle ore 16, l'esame del disegno di legge.

La seduta viene sospesa alle ore 10,20 ed è ripresa alle ore 16,20.

Riferisce alla Commissione il senatore Rosa. Dopo aver rapidamente ricordato il disposto del quarto comma, lettera *b*), dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge n. 481 del 1978, convertito, con modificazioni, nella legge n. 641 del 1978 — di cui il provvedimento in esame costituisce un profilo applicativo — il relatore sottolinea il carattere industriale delle attività svolte dalla « Terme di Recoaro S.p.A. », carattere che ne consiglia senz'altro il trasferimento all'EFIM. Il trasferimento all'EFIM delle partecipazioni azionarie, da parte del comitato di liqui-

dazione istituito dall'articolo 4 del decreto-legge n. 103 del 1977, è attuato senza corrispettivo; il trasferimento delle partecipazioni della « Terme di Recoaro » è registrato dall'EFIM per un importo pari al valore nominale delle azioni, ridotto della minusvalenza conseguente al trasferimento al comitato di liquidazione, senza corrispettivo, della partecipazione nella « Fonti di Recoaro S.p.A. ».

Il relatore si sofferma quindi sugli articoli 4 e 5, introdotti in prima lettura: l'articolo 4 autorizza il comitato di liquidazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 103 del 1977 ad utilizzare, nel limite di 15 miliardi, le attuali disponibilità della gestione liquidatoria per integrare le disponibilità del comitato di liquidazione dell'EAGAT, di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge numero 481 del 1978. L'articolo 5 istituisce un comitato tecnico consultivo di coordinamento per lo sviluppo del termalismo.

Dopo aver invitato il Governo a voler sollecitamente risolvere il problema delle rimanenti unità di personale dell'ex EAGAT, trasferendole all'EFIM, il relatore raccomanda alla Commissione un esame sollecito e favorevole, proponendo il passaggio alla sede deliberante.

Il presidente De Vito ricorda che la richiesta di sede deliberante deve essere avanzata dalla Commissione all'unanimità e con il consenso del Governo; ricorda altresì che la Commissione affari costituzionali non ha ancora emesso il proprio parere.

Segue il dibattito.

Il senatore Venanzetti esprime le proprie riserve sugli articoli 4 e 5 introdotti dall'altro ramo del Parlamento; quanto al primo sarebbe a suo avviso necessario conoscere con chiarezza qual'è la situazione finanziaria dei comitati di liquidazione ivi richiamati; quanto al secondo dichiara di non comprendere l'utilità della costituzione di un nuovo comitato, ben potendo le strutture ordinarie della Pubblica amministrazione fare fronte

ai compiti che si intendono attribuire al suddetto comitato.

Si dichiara pertanto non contrario pregiudizialmente al trasferimento alla sede deliberante, preannunciando tuttavia che in tale sede proporrà lo stralcio degli articoli 4 e 5 e ove esso non venisse accolto, si avvarrà della facoltà di rimessione all'Assemblea, ai sensi del secondo comma dell'articolo 35 del Regolamento, ovviamente d'intesa con altri Commissari.

Il senatore Milani sottolinea che il provvedimento si compone di tre parti ben distinte. Quanto alla prima, che disciplina il trasferimento all'EFIM delle partecipazioni nella « Terme di Recoaro s.p.a », fermo restando il giudizio del Gruppo comunista favorevole ad uno scioglimento dell'EFIM nel suo complesso, dichiara di non opporsi per il momento a tale operazione che presenta una sua logica in base al richiamato articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978 n. 481. Quanto alla seconda, concernente l'utilizzo, nel limite di 15 miliardi, delle attuali disponibilità della gestione liquidatoria di cui al comitato istituito dall'articolo 4 del decreto-legge n. 103 del 1977 (articolo 4), ritiene che non abbia assolutamente nulla a che fare con il trasferimento di cui agli articoli precedenti ed appare obiettivamente un problema di attenta ricognizione della situazione finanziaria dei comitati di liquidazione chiamati in causa. La terza parte, infine, attiene all'istituzione di un comitato tecnico consultivo per lo sviluppo del termalismo (articolo 5): anch'essa appare incongrua rispetto al resto del testo e nel merito — dichiara l'oratore — non può essere accolta.

Circa la richiesta di sede deliberante si associa alla posizione espressa dal senatore Venanzetti e preannuncia fin da ora la rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, ove la Commissione non accolga la proposta di stralcio degli articoli 4 e 5.

Ha la parola, per la replica, il sottosegretario Giacometti. Mentre si dichiara d'accordo con la richiesta della sede deliberante, si riserva di valutare più attentamente, al momento della discussione degli articoli,

la proposta di stralcio delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5.

Il relatore, senatore Rosa, condivide la posizione del Governo, e si riserva di esprimere la propria posizione per la proposta di stralcio nel corso del seguito della discussione.

La Commissione pertanto, dà mandato al presidente De Vito di chiedere, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il trasferimento del disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale » (1998), d'iniziativa dei deputati Almirante ed altri, Occhetto ed altri, Mammi ed altri, Fiandrotti ed altri, Tesini Giancarlo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso il 24.

Il ministro Falcucci, dopo aver sottolineato come le osservazioni svolte dal senatore Colella nella seduta dell'8 marzo abbiano consentito un ampio approfondimento dei profili tecnico-contabili nonché della copertura finanziaria delle norme contenute nel testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e delle proposte di modifica avanzate dalla Commissione di merito, si sofferma sul contenuto delle deleghe legislative previste, chiarendo che la possibilità di determinare l'andamento e la dimensione degli oneri si presenterà solo in sede di stesura dei decreti delegati. Illustra la nuova clausola di copertura finanziaria, concordata con il Tesoro, che fa riferimento ad un piano finanziario pluriennale da approvare con legge. La presentazione del disegno di legge con cui si dovrà approvare il predetto piano finanziario è prevista entro lo stesso termine stabilito per l'emanazione delle norme delegate.

Il ministro Falcucci, facendo quindi riferimento alle puntuali osservazioni svolte in precedenza dal senatore Colella, fornisce ampi ragguagli, per ciascun articolo del provve-

dimento, in ordine ai profili di copertura (da rinvenirsi nel predetto piano finanziaria), alla possibilità di una riformulazione di talune norme (che potrebbero dare adito alla formazione di nuovo precariato) ed alla problematica relativa alla autonomia amministrativa degli istituti.

Infine, ancora su quest'ultimo punto, fa presente l'opportunità di inserire anche quest'argomento fra le deleghe di cui all'articolo 24 del provvedimento, dettando criteri direttivi e consentendo così una più approfondita riflessione sulle singole questioni sollevate.

Il presidente De Vito ringrazia vivamente il Ministro per le puntuali precisazioni fornite alla Commissione, e quindi seguono alcuni interventi.

Il senatore Bollini sostiene la necessità che sia la legge di delega ad individuare la copertura finanziaria degli oneri nuovi e maggiori che si producono e comunque la necessità di collegare la emanazione dei decreti delegati non alla mera presentazione del piano finanziario ma alla sua approvazione.

Il presidente De Vito, riferendosi alle questioni sollevate dal senatore Bollini, fa presente che solo al momento in cui si darà concreta applicazione alla delega si potranno valutare gli oneri che ne discendano: l'approvazione, per legge, del piano finanziario consentirà di indicare la necessaria copertura finanziaria di questi ultimi.

Il senatore Colella, estensore designato del parere, fa presente che allo stato degli atti è estremamente difficile valutare le nuove o maggiori spese indotte dalla riforma e sottolinea come il decreto delegato, dovendo in-

dicare la copertura finanziaria degli oneri, dovrà immancabilmente fare riferimento alla legge con cui sarà approvato il piano finanziario, indicando la idonea copertura. La soluzione proposta dal Governo individua un esplicito collegamento tra emanazione dei decreti, quantificazione degli oneri e copertura finanziaria.

Il senatore Bollini, in un nuovo intervento, sostiene che il provvedimento comporti oneri che, gravando su anni precedenti a quelli cui farà riferimento il piano finanziario, da presentare entro i quindici mesi successivi all'entrata in vigore del provvedimento all'esame, dovrebbero trovare idonea copertura, magari prevedendo una presentazione anticipata del piano finanziario rispetto al termine per l'emanazione dei decreti delegati. Si dovrebbe inoltre esplicitare la necessità di approvare la legge, che individua la copertura finanziaria degli oneri recati dai decreti delegati, prima dell'emanazione di questi ultimi. Si dichiara pertanto contrario alla soluzione prospettata.

Dopo ripetuti interventi del presidente De Vito, del ministro Falcucci e del sottosegretario per il tesoro Santuz, che sostengono come delle preoccupazioni del senatore Bollini si faccia carico la proposta formulata, essendo del tutto chiaro il collegamento tra emanazione dei decreti ed approvazione del piano finanziario, la Commissione, a maggioranza, esprime parere favorevole sul provvedimento dando mandato al senatore Colella di trasmetterlo alla Commissione di merito dando conto delle risultanze emerse nel corso della discussione.

La seduta termina alle ore 17,30.

FINANZE E TESORO (6°)

MARTEDÌ 29 MARZO 1983

Presidenza del Presidente

SEGNANA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Carpino e Ciampaglia.**La seduta inizia alle ore 16,15.*

IN SEDE DELIBERANTE

« **Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Milano il locale compendio patrimoniale costituito da un'area di metri quadrati 3.550 circa, in via Castelvetro, con sovrastante manufatto** » (1913)
(Discussione e approvazione)

Il relatore Santalco illustra nei particolari il provvedimento, soffermandosi sulle varie vicende che hanno portato il compendio in questione a cambiare di destinazione, passando da terreno su cui si doveva costruire, originariamente, una caserma di pubblica sicurezza a compendio da destinare all'ampliamento e potenziamento delle attuali strutture dell'ospedale « Vittore Buzzi » di Milano. Dopo aver notato come il presente disegno di legge si renda necessario in quanto il prezzo di trasferimento, stabilito dal competente ufficio tecnico erariale in 830 milioni, risulta superiore al limite (500 milioni) entro cui è consentito all'Amministrazione demaniale di vendere beni immobili statali a trattativa privata in favore di enti o corpi morali legalmente costituiti, il relatore ne propone l'approvazione.

Senza dibattito la Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo articolo unico.

IN SEDE REFERENTE

« **Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi** » (2204)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Granzotto esordisce affermando come, a suo parere, non si possa, nè si debba, nella seduta odierna, concludere l'esame del disegno di legge in titolo. Infatti non risulta ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio: ciò è tanto più importante se si considera che, soprattutto in riferimento all'articolo 2, sono sorte alcune perplessità circa la natura del fondo ivi previsto che sembra potersi configurare come una gestione fuori bilancio. Inoltre altre perplessità sorgono in merito all'uso del decreto come mezzo con cui si utilizzerebbero le entrate del fondo, decreto le cui modalità di intervento non risultano, tra l'altro, ben definite nel provvedimento in esame. A suo avviso, insomma, occorre acquisire preventivamente il parere della Commissione bilancio al fine di chiarire le perplessità testè illustrate.

Per quanto riguarda, poi, il merito del provvedimento, l'oratore sottolinea, ancora una volta, il pesante intervento fiscale sul settore petrolifero e di conseguenza su quello dell'auto, settore quest'ultimo che a febbraio del 1983 ha visto diminuire notevolmente le vendite rispetto all'anno precedente. La politica fiscale su questo settore è improntata a carattere di « occasionalità » senza una visione organica dei problemi: in particolare il passaggio del prezzo del gasolio da « amministrato » a « sorvegliato », anzichè rivolgersi anche a beneficio del consumatore (considerate le recenti diminuzioni del prezzo del greggio ed il deprezzamento

del dollaro), si è risolto sostanzialmente a favore delle compagnie petrolifere e dello Stato in particolare.

Dopo aver fatto notare gli effetti negativi sull'inflazione delle successive « fiscalizzazioni » delle diminuzioni dei prodotti petroliferi preannuncia la opposizione del Gruppo cui appartiene ad una politica fiscale di tal genere riservandosi, nel prosieguo dell'esame, di presentare eventuali emendamenti al provvedimento.

Non essendoci altre richieste di intervento, il presidente Segnana dichiara chiusa la discussione generale e fa notare come, a norma del Regolamento, siano scaduti i termini entro cui la 5^a Commissione doveva espri-

mere il proprio parere: in questo senso nulla osterebbe all'ulteriore *iter* del provvedimento. Tenuta peraltro presente la richiesta del senatore Granzotto, si conviene di acquisire il parere della Commissione bilancio, e il seguito dell'esame viene rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 30 marzo, alle ore 15, per l'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 2222 concernente il finanziamento delle Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

La seduta termina alle ore 17.

ISTRUZIONE (7*)

MARTEDÌ 29 MARZO 1983

Presidenza del Presidente
BUZZI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale » (1998), d'iniziativa dei deputati Almirante ed altri, Occhetto ed altri, Mammì ed altri, Fiandrotti ed altri, Tesini Giancarlo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Si procede al coordinamento del testo del provvedimento comprendente le modifiche proposte dalla Commissione.

Il presidente Buzzi propone una nuova collocazione degli articoli e l'adozione della numerazione dei commi: entrambe le proposte risultano approvate.

Ugualmente approvata è la proposta di revisione dell'ordine degli « indirizzi » previsti all'articolo 5, per l'area di cui alla lettera *d*). Il senatore Ulianich avanza l'ipotesi, che ritiene comunque necessario ulteriormente approfondire nel corso dell'esame in Aula, della sostituzione dell'« indirizzo » turistico, che risulta soppresso nel testo approvato dalla Commissione, con quello « socio-turistico-ambientale ». Il presidente Buzzi concorda sulla necessità di approfondire la questione, nel corso dell'esame in sede di Assemblea.

All'articolo 6 vengono approvate (dopo interventi dei senatori Ulianich, Spitella e Schiano) le proposte avanzate dal presidente Buzzi tendenti a meglio esplicitare quanto espresso nel primo e quarto comma.

All'articolo 9 sono approvate ulteriori proposte di coordinamento, di natura prevalen-

temente formale. Ugualmente approvate risultano altre due proposte di coordinamento, la prima, volta a meglio specificare quanto statuito al secondo comma, la seconda finalizzata a introdurre anche l'esonero dall'educazione fisica per i lavoratori studenti.

Si passa quindi ad un emendamento relativo al terzo comma dell'articolo 12.

Risulta approvata la proposta del presidente Buzzi, con un'integrazione del senatore Ulianich, tendente a esplicitare che, nel caso di privatisti, le discipline e la pratica di laboratorio e di lavoro siano indicate nel certificato sulla base delle prove sostenute e dell'eventuale documentazione prodotta.

Il senatore Roccamonte prospetta l'opportunità di portare il limite di età per sostenere gli esami di diploma (previsto in diciannove anni, al secondo comma dell'articolo) al diciottesimo anno di età, allo scopo di uniformarsi alla legislazione vigente a livello europeo. Dopo interventi dei senatori Papalia e Mitterdorfer, il presidente Buzzi concorda sulla opportunità di approfondire tale questione, da studiarsi anche in collegamento con l'adempimento degli obblighi di leva, nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore Roccamonte prospetta poi la opportunità (condivisa dai senatori Ulianich, Papalia, Mitterdorfer) di prevedere la possibilità che si possa essere ammessi a sostenere l'esame di maturità, anche senza il previo conseguimento del titolo di studio di scuola media. Il presidente Buzzi fa presente la necessità, anche per questo ulteriore profilo, di approfondimenti nel corso dell'esame in Assemblea.

All'articolo 13 risultano approvate una diversa formulazione della lettera *b*), di cui al primo comma; un'integrazione, relativa alla lettera *c*), volta a meglio specificarne la dizione, nonchè (dopo interventi dei senatori Ulianich, Spitella e del presidente Buzzi) una nuova formulazione della lette-

ra e), tendente a stabilire che la disciplina dell'accesso all'esame di Stato ai fini dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione agli albi, definisca i tipi di diploma richiesti per l'ammissione alle prove di esame, nonchè la corrispondenza con essi di quelli esistenti e le forme di tirocinio che possano essere richieste.

All'articolo 17 risulta accolta una modifica, proposta dal presidente Buzzi, soppressiva del riferimento alle scuole secondarie superiori.

Eguualmente approvati risultano un emendamento di natura esclusivamente formale all'articolo 18, nonchè due emendamenti, volti a meglio esplicitarne il contenuto, relativo al primo e terzo comma dell'articolo 20.

All'articolo 21, dopo un intervento del senatore Ulianich, la Commissione conviene su una nuova intitolazione della rubrica, su una diversa formulazione del secondo comma, nonchè su altri emendamenti, tendenti

a meglio esplicitarne il dettato, relativi al sesto comma, nonchè sull'introduzione di un comma aggiuntivo. La Commissione conviene invece sulla opportunità di approfondire, nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea, un emendamento, proposto dal presidente Buzzi volto a introdurre un comma da porsi dopo il terzo, tendente a prevedere la possibilità, da parte del Ministro, di procedere direttamente alla formazione del piano nazionale, una volta decorsi i termini di cui al comma precedente.

Il seguito dell'esame del provvedimento è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Buzzi avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 30 marzo, alle ore 9, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 17,10.

IGIENE E SANITA' (12^a)

MARTEDÌ 29 MARZO 1983

Presidenza del Presidente
PITTELLA

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

« Modifica degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante istituzione del servizio sanitario nazionale » (2006-Urgenza)

« Norme di indirizzo alle Regioni per l'attuazione dei servizi di salute mentale ai sensi degli articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, numero 833 » (2103), d'iniziativa dei senatori Grossi ed altri

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Bompiani.

Egli ricorda innanzitutto le numerose mozioni, interrogazioni ed interpellanze presentate circa l'applicazione della legge di riforma psichiatrica, nonché i disegni di legge in materia giacenti presso l'altro ramo del Parlamento, i cui contenuti propositivi occorre tener presente in sede di esame dei provvedimenti in titolo.

Passando quindi a svolgere la sua ampia relazione, premette che, per affrontare una nuova valutazione della legge n. 180 del 1978 bisogna spogliarsi di ogni giudizio aprioristico ed emotivo. Inizia, poi ad elencare gli aspetti positivi presenti nell'anzidetta legge. Al riguardo sottolinea il riconoscimento dell'esistenza della malattia mentale operato dalla stessa legge che ne dispone l'accertamento e il trattamento, stabilendo minuziosamente il punto di equilibrio fra le limitazioni della libertà personale rese necessarie per applicare il trattamento sanitario obbligatorio e la tutela della dignità della persona. In proposito il relatore ricorda tutta una se-

rie di norme tese a fornire garanzie a tutela della dignità del malato.

Egli quindi fa presente l'ulteriore aspetto positivo della suddetta legge n. 180 e cioè l'intendimento di realizzare in tempi brevi il superamento dell'ospedale psichiatrico e la creazione di una serie di servizi per l'assistenza psichiatrica concepiti sia come strutture extra-ospedaliere sia come uno specifico servizio psichiatrico intraspedaliero, con l'attribuzione alle regioni di specifiche competenze in materia. Infine la legge n. 180 — mette in rilievo il relatore — intende ricondurre definitivamente l'assistenza psichiatrica nell'ambito del più ampio quadro dell'assistenza della salute assicurata dal servizio sanitario nazionale, secondo quanto del resto si è andato progressivamente affermando in tutti i paesi più avanzati.

Il relatore Bompiani passa poi ad elencare gli aspetti negativi della citata legge n. 180 individuati tra l'altro: nella soppressione degli ospedali psichiatrici stabilita senza prevedere le caratteristiche delle strutture intermedie e senza attendere la realizzazione delle strutture territoriali, con il conseguente pericolo di disseminazione su tutto il territorio di micro-manicomi; nella limitazione a soli sette giorni del ricovero per trattamento sanitario obbligatorio con conseguente sottoposizione dell'infermo a dosi massicce di psicofarmaci per ottenere i massimi risultati nel minor tempo possibile, con elevato rischio di incidenti farmacologici; nella mancata previsione di norme dettagliate circa le competenze del personale; nell'eccessivo ottimismo del legislatore circa l'ipotesi che gran parte dei trattamenti sanitari potesse essere volontaria e condotta nel territorio. In proposito il relatore si sofferma a ricordare le condizioni previste per il ricovero ospedaliero obbligatorio, formulando rilievi critici sia sul contenuto delle disposizioni che sulle procedure dalle stesse norme previste. La conseguenza, a suo dire, è che la legge ha finito per privilegiare

il ricovero nelle strutture private. Sollevati altri quesiti relativi al consenso che il paziente deve esprimere ed ai mezzi e alle procedure riguardanti il trattamento obbligatorio ambulatoriale o domiciliare, il relatore chiama in causa la stessa filosofia che la legge n. 180 sottende.

Egli sottolinea che la preoccupazione del legislatore di evitare ogni pericolo, sia pur remoto, di perpetuarsi del « custodialismo cieco e di comodo » nelle istituzioni, ha fatto sì che fosse riversata la custodia sulla responsabilità totale delle famiglie.

Un aspetto strettamente correlato a questo, ad avviso del relatore, inerisce alla responsabilità del medico che le norme garantistiche a favore del malato mentale non attenuano per quanto riguarda la obbligazione di mezzi e non di risultati e che anzi estendono fino a prevedere una sorveglianza stretta e continuativa che nell'ambiente di vita del malato nell'ambiente delle strutture dipartimentali non ospedaliere riescono ad attuare.

Il relatore quindi pone all'attenzione della Commissione la necessità (negata dalla legge n. 180 del 1978 e dagli articoli 34, 35 e 64 della legge n. 833 del 1978), di costituire strutture per media e lunga degenza in quanto strumenti di terapia e riabilitazione.

Egli osserva, poi, sulla indicazione di studi pubblicati in proposito, che le anzidette strutture potrebbero essere particolarmente adatte per la terapia di determinate alterazioni mentali come le situazioni isteriche, le agitazioni psicomotorie, le depressioni ad orientamento suicida ed anche le forme di demenza senile, i ritardati mentali e gli etilisti cronici.

Altro argomento preso in considerazione dal relatore riguarda la formazione del personale sia medico che paramedico. Al riguardo esprime il parere che lo specifico della psichiatria renda necessaria una differenziazione sia degli aspetti professionali che della organizzazione dei servizi, pur essendo ormai servizi e psichiatria reinseriti nell'assistenza medica generale.

Un ultimo rilievo critico relativo alla legge n. 180 del 1978 concerne la mancata previsione di adeguate norme per il trattamento delle anomalie di comportamento psichi-

co nell'età infantile e adolescenziale, nonché di adeguate norme di carattere finanziario per favorire lo sviluppo della riforma psichiatrica.

Quindi il relatore passa a trattare dell'attuazione data alla legge n. 180 del 1978 da parte delle singole regioni, come risulta da un apposito rapporto elaborato in sede ministeriale.

Il relatore Bompiani illustra infine i dati contenuti nella relazione sullo stato sanitario del paese per l'anno 1980, nonché quelli contenuti nell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge di riforma psichiatrica promossa dal Ministero della sanità relativi al primo trimestre del 1981.

Egli quindi passa ad illustrare analiticamente i disegni di legge in titolo sottolineando gli aspetti rispetto ai quali i due provvedimenti sono comparabili. Rileva che mentre il disegno di legge n. 2006 si riferisce essenzialmente al testo degli articoli 34, 35 e 64 della legge n. 833 del 1978 modificandone i contenuti, il disegno di legge n. 2103 si configura come provvedimento autonomo che, fermo restando il contenuto degli anzidetti articoli, fornisce norme per l'interpretazione e l'applicazione degli stessi in sede regionale.

Per quanto riguarda specificatamente il disegno di legge n. 2006 il relatore condivide le proposte innovazioni, anche se ritiene opportune talune precisazioni normative per quanto riguarda tra l'altro il concetto di sorveglianza, in connessione con la responsabilità degli operatori sanitari, il problema del consenso del malato, la partecipazione universitaria nell'attività di cura e di ricovero, le competenze del giudice tutelare.

Quanto al disegno di legge n. 2103, egli rileva che si riferisce all'aspetto organizzativo del servizio di tutela della salute mentale come modello di attuazione proposto imperativamente alle regioni, alle quali inoltre fa carico dell'obbligo di una relazione annuale sullo stato di attuazione, nel territorio di propria competenza, delle disposizioni nazionali in materia di assistenza psichiatrica.

Il relatore, nell'avviarsi alla conclusione, esprime l'avviso che il disegno di legge n. 2006 sia idoneo in sostanza a correggere quelle lacune di normazione o di pre-

visione contemplate dagli articoli 34, 35 e 64 della legge n. 833 del 1978 senza alterare il fondamento della riforma psichiatrica. Del disegno di legge n. 2103 sono valutate positivamente, ad avviso del relatore, gli indirizzi di stimolo alle regioni per una solerte applicazione della normativa vigente, nonchè la previsione di un modello uniforme per i servizi di tutela della salute mentale, dell'obbligo di un flusso costante di rilevamenti e informazioni, verso la regione, e dalla regione al Ministero, sul funzionamento dei servizi ed il coordinamento tra i diversi servizi delle unità sanitarie locali e quelli comunali nella politica di tutela della salute mentale.

Esprime infine il convincimento che le sollecitazioni rivolte alle regioni non bastino e che occorra venire incontro alle esigenze che in concreto si sono andate esprimendosi in questi ultimi anni, senza pregiudizi ideologici.

Seguono alcuni interventi.

Il senatore Merzario lamenta innanzitutto l'assenza del rappresentante del Governo in sede di esame di così rilevanti provvedimenti, uno dei quali per di più presentato dallo stesso Governo.

Rileva poi che nell'ampia ed approfondita relazione del senatore Bompiani sarebbe stato opportuno far riferimento al piano sanitario nazionale. Ritene poi preliminare al prosieguo dell'esame dei provvedimenti in titolo l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sia per quanto riguarda le realtà regionali sia per quanto riguarda il finanziamento. Accenna infine alla necessità di un approfondimento della mozione al riguardo presentata dal gruppo dei senatori socialisti ed alla eventuale costituzione di un'apposita sottocommissione.

Il senatore Pinto poi mette in rilievo il problema della copertura finanziaria dei provvedimenti.

Il senatore Del Nero, nel riservarsi di esprimere una valutazione sui disegni di legge in questione, coglie l'occasione per invitare il presidente Pittella a sollecitare l'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea, del provvedimento riguardante l'approvazione del piano sanitario nazionale dato che, come sembra — egli dice —, una richiesta in tal

senso è stata fatta anche dal Ministro della sanità, nelle competenti sedi.

Il presidente Pittella si associa alle sollecitazioni dei senatori Merzario e Del Nero, ed esprime disagio per la mancata presenza del rappresentante del Governo. A nome poi del Gruppo dei senatori socialisti auspica una sollecita discussione della mozione in materia di psichiatria presentata dal suo gruppo politico di appartenenza.

Propone infine una pausa di riflessione.

Segue un intervento del senatore Grossi, e quindi, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI DISEGNI DI LEGGE N. 1379, 1731, 1774

La senatrice Jervolino Russo lamenta che la sottocommissione da lei presieduta, incaricata dell'esame preliminare dei disegni di legge in titolo, risulti nell'impossibilità di proseguire i suoi lavori per la ormai reiterata assenza del rappresentante del Governo, che avrebbe dovuto fornire la documentazione ritenuta necessaria per l'ulteriore corso dell'esame.

Invita pertanto il presidente Pittella a farsi carico del disagio testè espresso, ritenendo altrimenti che l'esame dei provvedimenti debba essere rimesso in sede plenaria.

Il senatore Ciacci si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Jervolino Russo avvertendo che, perdurando l'assenza del rappresentante del Governo, il Gruppo dei senatori comunisti non sarà più disponibile a garantire il celere svolgimento dei lavori in seno alla Commissione.

Il senatore Roccamonte condivide le osservazioni formulate dal senatore Ciacci e dalla senatrice Jervolino Russo, facendo altresì presente l'intenzione della anzidetta sottocommissione, di cui fa parte, di rimettere il suo mandato dal momento che il Governo ha reiteratamente mostrato di sfuggire dalle proprie responsabilità.

Il presidente Pittella si associa anch'egli a quanto rilevato dai senatori Ciacci, Roccamonte e dalla senatrice Jervolino Russo e dichiara che farà tutto il possibile per assicurare il regolare svolgimento dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,40.

**COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL
SEGRETO DI STATO**

MARTEDÌ 29 MARZO 1983

Presidenza del Presidente

PENNACCHINI

*La seduta inizia alle ore 18,07 e termina
alle ore 20,15.*

*Intervengono il Sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio per i Servizi di sicurez-
za, Onorevole Michele Zolla ed il Segretario
Generale della CESIS, Prefetto Orazio Spa-
rano.*

SOTTOCOMMISSIONE

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 MARZO 1983

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Scelba, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 9ª Commissione:

1652 - 1915 concernenti norme per il recepimento di direttiva comunitaria in materia di attività venatoria, d'iniziativa, rispettivamente, dei senatori Pacini ed altri e dei deputati Meneghetti ed altri: *parere favorevole su nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito.*

ERRATA CORRIGE

Nel 595° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, seduta delle Commissioni riunite 3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa) del 23 marzo 1983, a pagina 7, seconda colonna, il capoverso che comincia con le parole: « L'oratore conclude », va sostituito con il seguente: « L'oratore conclude affermando che i senatori comunisti non chiedono un immediato rimpatrio del contingente italiano, ma ritengono che il Governo debba rendere chiaro a tutte le parti interessate che la nostra permanenza in Libano è condizionata a una sostanziale modifica del quadro politico ed alla cessazione di iniziative oggettivamente provocatorie. Rileva che non si può neanche pensare, nelle attuali condizioni, ad una estensione dei compiti del contingente italiano, ed invita anche a sollecitare un maggior coinvolgimento dell'ONU nella vicenda libanese, ritenendo necessario che si cominci a riflettere se non sarebbe più giusto che questo delicato periodo di transizione dalla guerra alla pace venisse garantito sotto le sue bandiere e la sua responsabilità ».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a (Affari costituzionali)

Mercoledì 30 marzo 1983, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ordinamento delle autonomie locali (2007).
- SIGNORELLO ed altri. — Ordinamento del governo locale (19-Urgenza).
- COSSUTTA ed altri. — Nuovo ordinamento delle autonomie locali (177-Urgenza).
- CIPELLINI ed altri. — Nuovo ordinamento dei poteri locali (206-Urgenza).
- MALAGODI e FASSINO. — Riforma delle autonomie locali (598).
- GUALTIERI ed altri. — Norme sull'ordinamento, la finanza e le aziende degli enti locali (1471).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — GUALTIERI ed altri. — Soppressione dell'ente autonomo territoriale Provincia: modifica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e della VIII disposizione finale e transitoria della Costituzione; abrogazione dell'articolo 129 della Costituzione (1789).

II. Seguito dell'esame di articoli (e relativi emendamenti) del testo proposto dalla Commissione per i disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. — Interpretazione autentica delle norme relative al persona-

le di cui agli articoli 4 e 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, riguardante la ricostruzione di carriera di alcuni ufficiali in particolari situazioni (1532).

- VITALONE ed altri. — Modifica dell'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (1654).
- SALERNO ed altri. — Modificazione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della polizia di Stato (1781).
- SAPORITO ed altri. — Estensione agli ufficiali della polizia di Stato provenienti dai ruoli dell'Amministrazione civile della pubblica sicurezza e dai sottufficiali del Corpo predetto dei benefici di carriera previsti dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496 (1861).
- JERVOLINO RUSSO ed altri. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, riguardante l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia (1961).

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione il 16 marzo 1983).

III. Esame dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. — Modificazioni alla legge 3 gennaio 1978, n. 3, recante norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali (2190).
- Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (1927).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

- SAPORITO ed altri. — Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (2212).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- PACINI ed altri. — Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria (1652).
- Deputati MENEGHETTI ed altri. — Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria (1915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

(*Rinviati dall'Assemblea in Commissione il 21 ottobre 1982*).

5° (Bilancio)

Mercoledì 30 marzo 1983, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conferma o annullamento delle gestioni dei fondi al di fuori del bilancio autorizzate in base a leggi speciali (688).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54, concernente misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (2194).
- Deputati DAL MASO ed altri. — Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali,

già inquadrate nell'EAGAT (2202) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (2204).

II. Esame dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante istituzione del servizio sanitario nazionale (2006).
- Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia (2222) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6° (Finanze e tesoro)

Mercoledì 30 marzo 1983, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia (2222) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7^a (Istruzione)*Mercoledì 30 marzo 1983, ore 9**In sede referente***I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Deputati ALMIRANTE ed altri; OCCHETTO ed altri; MAMMI' ed altri; FIANDROTTI ed altri; TESINI Giancarlo ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (1998) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e delle petizioni nn. 68 e 97, ad esso attinenti.
- Riconoscimento del diploma di baccalureato internazionale (1717).

II. Esame dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. — Inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, di talune categorie di funzionari dell'amministrazione universitaria (1188).
- FIMOGNARI ed altri. — Costituzione dell'Istituto nazionale del teatro sacro ed interventi per la conservazione ed il restauro del teatro greco di Locri Epizephiri in Portigliola, del teatro romano Mistya di Marina di Gioiosa Jonica e della chiesa e del chiostro di San Francesco di Assisi in Gerace (1547).
- MALAGODI. — Snellimento della procedura per la consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni (2137).
- MITTERDORFER e BRUGGER. — Riconoscimento del servizio scolastico preruolo espletato senza titolo di studio prescritto al personale insegnante e direttivo del-

la scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine (1898).

- CHIARANTE ed altri. — Promozione e sviluppo delle istituzioni di arte contemporanea e altri interventi riguardanti le attività artistiche (1865).

*In sede deliberante***Discussione del disegno di legge:**

- MARAVALLE e ZITO. — Istituzione dell'Archivio delle opere grafiche d'arte contemporanea (119).

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)*Mercoledì 30 marzo 1983, ore 9**In sede referente***I. Esame dei disegni di legge:**

- Istituzione delle Direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Basilicata, Molise ed Umbria (2081) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Basilicata e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lamorte; De Poi; Baldassarri ed altri; Sedati ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CONSIGLIO REGIONALE VALLE D'AOSTA. — Istituzione delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Basilicata, Molise, Umbria e Valle d'Aosta. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 marzo 1968, n. 325 (408).

- SPITELLA ed altri. — Istituzione delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Umbria, Molise e Basilicata. Modifiche e integrazioni alla legge 12 marzo 1968, n. 325 (574).
- CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA. — Istituzione delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Umbria, Molise e Basilicata. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 marzo 1968, n. 325 (750).
-

9ª (Agricoltura)

Mercoledì 30 marzo 1983, ore 10

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati SERVADEI ed altri. — Istituzione di un albo professionale degli agrotecnici (2067) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-